

Dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e notai sono al lavoro sui compensi di

Operazione amarcord onorario di riferimento

DI CRISTINA BARTELLI

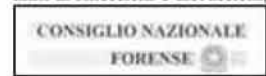
Proibito usare il termine tariffe minime, quelle, si sa, sono state abrogate con un tratto di penna «indigesto», da Bersani, nel 2006. Magari è meglio riferirsi ai parametri, per le parcelle dei professionisti, parlando di tariffe di riferimento, o qualità della prestazione. E anche sui termini che, infatti, si gioca la nuova partita di commercialisti, avvocati, notai, consulenti del lavoro, ingegneri, architetti, cui stanno strette le attuali tariffe professionali. L'abrogazione dei minimi tariffari, introdotta dal decreto

visto raddoppiare, ad esempio a Milano, le contestazioni dei clienti sulla base degli onorari presentati dai professionisti. E allora ecco mettere a punto progetti di modifica del tariffario, cogliendo l'opportunità offerta dall'allargamento delle competenze, o dalla riforma delle professioni, o dall'esigenza di far combaciare prezzo a prestazione di qualità.

La corsa al restyling, insomma, è entrata nel vivo, con soluzioni molto diverse, a seconda dell'ordine professionale. Innanzitutto, vietato parlare di tariffe minime, si lavora sulle tariffe di riferimento, valori da cui il professionista non dovrebbe prescindere per fornire una prestazione che sia di qualità. La tariffa di riferimento poi potrà essere modulata tenendo conto di situazioni territoriali, allargamento di competenze e qualità della prestazione di riferimento.

I lavori sono in stato avanzato per i dottori commercialisti, che hanno illustrato il progetto di revisione al gruppo di lavoro del ministero della giustizia lo scorso 9 ottobre. I dottori commercialisti hanno, come si può dire, fatto staffetta con il consiglio nazionale forense, che, sempre quel giorno, ha illustrato il suo pro-

getto di riforma. Lavori all'inizio, invece, per notai e consulenti del lavoro. I primi avvieranno, dopo anni di riflessioni e discussioni,



un primo monitoraggio sul costo di mantenimento dello studio notarile e, dopo questa ricognizione, si metteranno al lavoro per il nuovo tariffario, che avrà delle voci speciali per delle categorie particolari come gli anziani o le giovani coppie. Infine, i consulenti del lavoro, che stanno iniziando a metter mano alla riforma che avrà una forte impronta territoriale.

Dottori commercialisti. L'occasione è stata l'unificazione degli albi di dottori commercialisti e ragionieri. Una nuova professione uguale a una nuova tariffa, che registri anche l'allargamento di competenze degli ultimi anni. E così, il 9 ottobre, i dottori com-

mercialisti hanno risposto al fuoco di domande che, il gruppo di lavoro istituito al ministero della giustizia, ha riservato al progetto di riforma del tariffario. «Abbiamo illustrato punto per punto la nuova tariffa spiegando» racconta a *ItaliaOggi* **Sette Massimo Mellacina**, «che interveniamo nel corpo della tariffa in vigore nel modo meno invasivo possibile, ma tenendo conto delle nuove competenze di questi ultimi



anni». E così le new entry sono l'ordinamento professionale, la riforma del diritto societario, le novità della materia tributaria, la riforma del diritto fallimentare e il decreto Bersani. Nel progetto è stata mantenuta l'indicazione degli onorari minimi di

riferimento, e nei casi in cui non c'è stato riferimento alla tariffa attuale sono stati indicati onorari a titolo di proposta e ipotesi di lavoro. Dagli ordini locali arriva



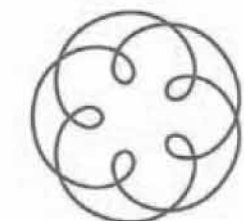
la segnalazione di salvaguardare la qualità della prestazione: «I minimi tariffari sono stati abrogati ma si deve tenere conto del giusto compenso» osserva **Luigi Martino**, presidente dei dottori commercialisti di Milano, «e salvaguardare la qualità della prestazione come obbligo deontologico». Nel supermarket dei servizi, insomma, c'è il rischio che quello che si risparmia oggi sarà dovuto domani con gli interessi, per una prestazione «che non tiene più conto degli aspetti umani, psicologici e personali che una standardizzazione non concede» conclude Marino.

riferimento. E le professioni tecniche attivano i controlli per concorrenza sleale

sulle tariffe minime per tutti i professionisti

Avvocati. Bocche cucite dal consiglio nazionale forense sullo stato della revisione delle tariffe. Il progetto è in itinere, nell'ottica della trasparenza e della chiarezza e, a questo proposito, fanno sapere dal consiglio, il gruppo tecnico è al lavoro. Un lavoro che, secondo quanto risulta a *ItaliaOg-*

eliminare il patto quota lite, introdotto dal decreto Bersani, che provoca malumori tra gli avvocati. Sul sito dell'ordine di Milano, sono stati resi disponibili dei facsimile di accordo, ma non hanno riscosso molto successo. Quello che ha subito un'impennata è stata la segnalazione all'ordine delle contestazioni sulle tariffe. «Alcune pubblicità di avvocati promettono al cliente una prestazione a un prezzo molto basso», racconta **Paolo Giuggioli**, presidente dell'ordine degli avvocati di Milano, «poiché non ci si può accordare su tutto, perché la causa può presentare degli imprevisti, o delle incognite, alla fine magari la parcella si gonfia e partono le contestazioni». Su Milano l'ordine attiverà controlli quando la pubblicità sembra accalappiare il cliente piuttosto che fornirgli una prestazione di qualità. «Ma come ordine abbiamo registrato circa duemila segnalazioni di clienti che contestano le tariffe degli avvocati» racconta Giuggioli. Per



gi Sette, porterebbe all'introduzione di una sorta di premio, benefit, per il professionista che riduce i tempi di durata del processo, o che attua le soluzioni alternative alle controversie, come la conciliazione. Anche se l'obiettivo è quello di

Maurizio Traverso, consigliere dell'Asla, «la tariffa forense è una buona guida ma molti dei nostri associati fanno dei range sugli orari e per gli studi che hanno clienti le società all'onorario alle volte si aggiunge una maggiore-



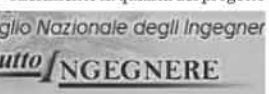
zione per i risultati raggiunti».

Consulenti del lavoro. Un tariffario fermo al 1992 è il biglietto da visita dei consulenti del lavoro, che se non hanno proble-

perché sta prendendo forma un progetto di revisione della professione che terrà conto delle nuove competenze (certificazione dei contratti o arbitrati) e che darà spazio alle particolarità territoriali. «Con il ministro Alfano abbiamo discusso di quelli che saranno i percorsi della categoria e stiamo elaborando le nostre proposte che comprendono i percorsi d'accesso, la pratica, la formazione continua e anche la tariffa», conferma **Marina Calderone**, presidente del consiglio nazionale dei consulenti del lavoro.

Notai. Prima il monitoraggio dei costi di gestione dello studio professionale, «una vera impresa che occupa circa 70 mila persona», dichiara **Bruno Barzellotti**, del consiglio nazionale del notariato. Dopo questa operazione, si lavorerà a un restyling che ha come obiettivo: maggiore trasparenza, maggiore semplificazione e una relativa flessibilità del compenso «in relazione a particolari categorie di

nisti «tecnici»: l'effetto dell'abrogazione delle tariffe minime ha portato a una giungla al ribasso gli appalti con la p.a., con ribassi del 70-80%. «Una deregulation che nuoce alla qualità della prestazione», commenta **Romeo La Pietra**, consigliere ingegneri, «confido che le tariffe minime siano ricostruite perché per le opere pubbliche i forti ribassi non garantiscono la qualità della prestazione». Sulla stessa linea degli ingegneri, gli architetti, «nella possibile rimodulazione delle tariffe, dovrebbe essere preso in riferimento la qualità del progetto



e non solo l'elemento del prezzo», sostiene **Massimo Gallione**, vice presidente del consiglio nazionale architetti. E visto che non ci sono allo stato attuale delle modifiche in corso, i periti industriali si sono attrezzati. «Non era mai capitato, ma con la concorrenza così spietata stiamo conducendo verifiche a



livello periferico per com-
portamenti scorretti sulla qualità del lavoro» annuncia **Antonio Perra** del consiglio nazionale dei periti industriali.

Architetti e avvocati rivoluzione a metà

Liberalizzazione delle tariffe professionali: una rivoluzione a metà. A più di due anni dall'entrata in vigore del c.d. decreto Bersani gli ordini professionali hanno in gran parte recepito la nuova disciplina, ma l'interpretazione rigorosa che ne è stata data in sede di applicazione e una certa diffidenza da parte dei professionisti ad abbandonare schemi ormai consolidati ne ha minato le potenzialità riformatrici. Il rapporto contrattuale tra professionista e cliente rientra infatti nell'ambito dei c.d. contratti d'opera caratterizzati dal contenuto intellettuale, disciplinati dagli articoli 2222 e seguenti c.c. Il compenso viene consensualmente fissato dalle parti, secondo quanto prevede l'art. 2225 c.c. I vari ordini professionali hanno però introdotto delle apposite tariffe professionali vincolanti per i propri iscritti, nel senso che il professionista, nel determinare l'ammontare del corrispettivo dovuto dal cliente, deve generalmente indicare dei valori compresi tra un minimo e un massimo, a seconda dell'importanza del servizio erogato. L'art. 2 della legge n. 248/2006, che ha convertito con modifiche il dl n. 223/2006, meglio noto come decreto Bersani, ha quindi disposto l'abrogazione delle disposizioni legislative che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti. La liberalizzazione perseguita dal governo Prodi ha indubbiamente introdotto due principi rivoluzionari per l'ordinamento delle pro-

fessioni e, nonostante le critiche, i diversi ordini professionali hanno man mano dovuto adeguarsi alle novità normative, pur interpretate in maniera restrittiva sulla base dei corrispondenti precetti di deontologia professionale (si pensi, ad esempio, a quanto accaduto in materia di pubblicità).

Gli avvocati.

Per quanto riguarda la tariffa professionale degli avvocati, novellata con il decreto del ministero della giustizia n. 127 dell'8 aprile 2004, bisogna in primo luogo chiarire come, in base all'art. 2233, comma 1, c.c., il criterio principale per la determinazione del compenso sia proprio l'accordo tra il cliente e il professionista. Tuttavia il comma 2 della medesima disposizione codicistica impone che la misura del compenso debba essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Ed è proprio l'esigenza di tutelare quest'ultimo principio a giustificare il carattere obbligatorio della tariffa. Il dl n. 223/2006, lungi dall'aver abolito la tariffa forense, ha reso facoltativa la pattuizione tra avvocato e cliente del compenso professionale anche al di sotto dei minimi tariffari, pattuizione che prima era sanzionata con la nullità. In mancanza di specifico accordo sul punto continua quindi ad applicarsi la tariffa professionale, anche per quanto riguarda i minimi. Fino alla recenti modifiche introdotte dal c.d. Decreto Bersani era altresì vietata la pat-

tuazione diretta a ottenere, a titolo di corrispettivo della prestazione professionale, una percentuale del bene controverso ovvero una percentuale rapportata al valore della lite. Era questo il c.d. divieto del patto di quota lite, che comportava la nullità (per illiceità della causa) di patti del genere intercorsi tra l'avvocato e il proprio cliente. Il divieto in questione era altresì stabilito dall'art. 2233, comma 3, c.c., in base al quale i professionisti non potevano, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formavano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e di risarcimento dei danni. Ma anche questo divieto sembra essere stato travolto dalle modifiche introdotte dal dl n. 223/2006, nel senso che ora è possibile parametrare il compenso del legale al risultato ottenuto, anche se permane il divieto di prevedere la cessione dei diritti in contesa. A questo proposito è stato infatti osservato come l'avvenuta abrogazione del terzo comma dell'art. 2233 c.c. non abbia comunque comportato il venir meno della sanzione di nullità (per illiceità) dei patti con i quali il cliente trasferisce direttamente in favore del proprio avvocato beni o interessi litigiosi.

Gli architetti.

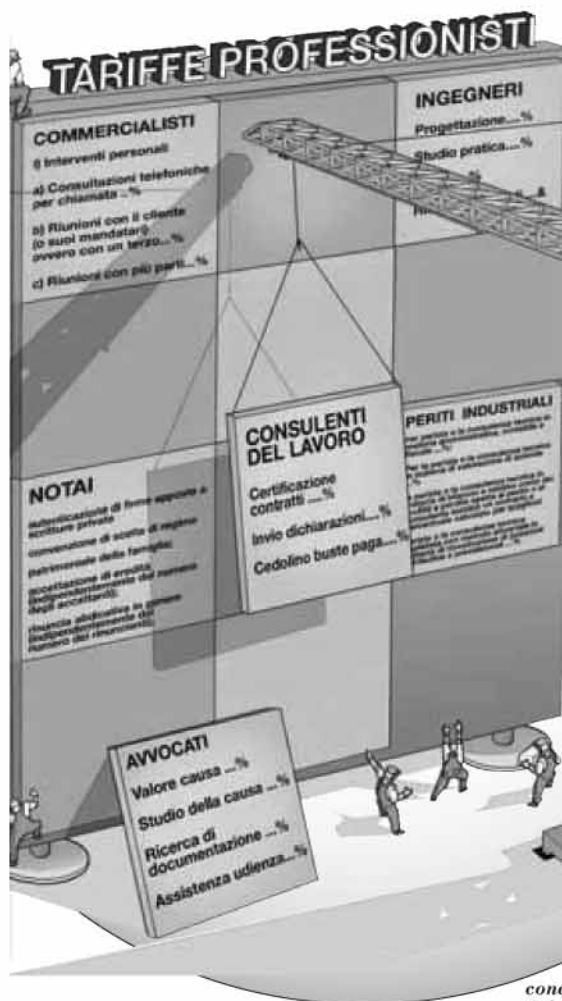
Per quanto riguarda gli architetti il quadro normativo precedente all'entrata in vigore del dl n. 223/2006 stabiliva delle tariffe

professionali che: a) per le prestazioni a committenti privati erano in misura fissa e, in caso di violazione dei minimi, pur rimanendo il contratto valido dal punto di vista del diritto civile, comportava delle conseguenze in sede disciplinare; b) per le prestazioni erogate a favore della p.a. erano determinate dal dm del ministero della giustizia del 4 aprile 2001 e assolutamente inderogabili, pur con la facoltà di praticare uno sconto massimo del 20% (era sancita la nullità di ogni patto contrario); c) per le prestazioni urbanistiche, nonché per i compensi spettanti per le operazioni eseguite in qualità di periti su disposizione dell'autorità giudiziaria, vigevano invece disposizioni particolari stabilite, rispettivamente, dalla circolare dei lavori pubblici n. 6679/69 e dalla legge n. 319/80. A seguito della liberalizzazione voluta dal governo Prodi, il Cnappe (Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori) ha quindi avviato il processo di aggiornamento complessivo del Codice deontologico in vigore dall'1 gennaio 1994, adeguandolo al nuovo contesto normativo. Oggi giorno il compenso professionale nei confronti della committenza privata è dunque liberamente contrattabile, con il solo vincolo di rispettare l'importanza dell'opera e il decoro della professione, come previsto dall'art. 2233 c.c. Molti dubbi interpretativi sono invece sorti circa la sua applicabilità agli incarichi commissionati da parte della p.a..

Sulla questione il Cnappe aveva stabilito che continuavano ad applicarsi le tabelle dei corrispettivi di cui al decreto del ministro della giustizia del 4 aprile 2001. Successivamente, però, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con determinazione n. 4/2007, aveva ritenuto che la novella normativa avesse implicitamente abrogato tutti i minimi tariffari e che dunque se ne dovesse fare applicazione anche agli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura regolati dal codice degli appalti. È toccato quindi al Consiglio di stato (parere dell'adunanza generale n. 1750/2007 reso sullo schema di decreto correttivo del dlgs n. 163/2006) pronunciarsi per la tacita abrogazione della previsione del Codice degli appalti sul divieto di ribasso d'asta in relazione agli oneri di progettazione esecutiva, della disciplina sulla inderogabilità dei minimi tariffari e di quella che stabiliva il limite del 20% per il ribasso in materia di progettazione. Anche se i giudici di Palazzo Spada avevano chiaramente fatto intendere al legislatore che sarebbe stato opportuno disporre l'abrogazione espressa delle suddette disposizioni, quest'ultimo sembra avere operato una scelta diversa, perché nel successivo dlgs n. 113/2007 si è provveduto all'abrogazione dell'art. 53 e dell'art. 92, comma 2, del Codice appalti (sul divieto di ribasso d'asta e sull'inderogabilità dei minimi tariffari), riformulando però, senza abrogarlo, il comma 4 del medesimo art. 92, e mantenendo così il riferimento espresso all'art. 4, comma 12-bis, del dl n. 65/89 circa il limite del 20% della riduzione dei minimi di tariffa.

Il cantiere delle tariffe

L'abolizione dei minimi ha lasciato un vuoto. Per colmarlo si punta su onorari di riferimento, competenze e qualità della prestazione



DI MARINO LONGONI

L'abolizione delle tariffe minime dei professionisti, opera del decreto Bersani del 2006, è stata condizionata da un approccio ideologico che ha creato più problemi di quanti non ne abbia contribuito a risolvere: lo dimostra il fatto che la giurisprudenza della Cassazione aveva già superato l'idea di tariffe minime, purché fosse salvaguardata la qualità della prestazione. Oggi gli effetti creati dal dl 223/06 si rivelano particolarmente pesanti per le categorie tecniche, che soffrono il venir meno di ogni punto di riferimento nei rapporti con la pubblica amministrazione. Con la conseguenza di appalti di progettazione assegnati con ribassi fino all'80% sulla base d'asta, e quindi l'impossibilità di svolgere una prestazione di buon livello. Ma anche le professioni giuridiche lamentano una penalizzante anomia: per esempio, quando i giudici devono liquidare le competenze e si scontrano con una mancanza di riferimenti precisi. C'è poi il timore di una concorrenza selvaggia che potrebbe arrivare da organizzazioni multinazionali in grado di offrire al cliente pacchetti di servizi più ampi di quanto potrebbe fare il singolo professionista (magari anche con la presenza di un malcelato conflitto d'interesse).

Non è un caso se la maggior parte degli ordini professionali ha allo studio un progetto di riforma delle tariffe. Ogni categoria ha problemi specifici, ma in ogni caso non si parla più di minimi, sostituiti dal concetto di tariffa di riferimento, che ha la funzione di salvaguardare il decoro del professionista e la qualità del servizio offerto. Oggi ci sono tariffe con valori completamente superati: i dottori commercialisti, per esempio, sono fermi al 1991, tanto che il solo adeguamento all'inflazione comporterebbe un incremento dei valori del 58%; i consulenti del lavoro al 1992 (con tariffa oraria di 18 mila lire, meno di 9 euro).

D'altra parte, il ministero della giustizia ha già chiarito che non è disponibile a concedere a nessuno aumenti che vadano oltre il mero adeguamento al costo della vita. Chi sta ora al governo non ha le pregiudiziali ideologiche di Visco-Bersani, ma non c'è dubbio che trovare una quadra tra l'esigenza di non danneggiare i consumatori e quella, contraria, di venire incontro ai problemi delle professioni ordinarie, non sarà facile.

DI DOMENICO MOROSINI

Sotto la lente dell'Antitrust i servizi professionali

Per aumentare la concorrenza tra professionisti non sono servite le misure prese in questi anni, come l'abrogazione delle tariffe minime, la possibilità di pattuire compensi collegati al raggiungimento degli obiettivi, l'introduzione della pubblicità per avvocati e commercialisti. Anzi. A questi provvedimenti hanno fatto da contraltare interventi normativi speciali restrittivi, si pensi alle tariffe dei notai e nel settore dei lavori pubblici e all'interpretazione restrittiva delle liberalizzazioni effettuata all'interno dei codici deontologici. Una problema già sollevato dall'Antitrust nel 1997, quando veniva approvata l'Indagine conoscitiva sul settore degli ordini professionali, con cui l'Autorità si esprimeva a favore di una riforma, successivamente ripreso nella segnalazione dell'opportuna liberalizzazione dei servizi professionali del 2005 e, infine, nell'indagine conoscitiva della scorsa estate (As453 di giugno).

Tariffe e servizi esclusivi bersaglio dell'Antitrust

Le tariffe minime e i servizi ad appannaggio di singole categorie professionali sono i principali bersagli di Antonio Catricalà e dell'autorità che presiede.

Un monito valido per tutte le categorie professionali e, in particolare, centrato su

notai e i medici di base, professionisti che, per i delicati interessi che tutelano, rispettivamente giustizia e salute, finiscono per essere favoriti se non privilegiati dal legislatore.

L'Autorità per la concorrenza e il mercato (Agcm) contesta il numero chiuso in funzione di parametri (come la popolazione residente), perché se da un lato dovrebbe garantire la qualità delle prestazioni o una distribuzione territoriale sufficientemente equilibrata, dall'altro è «essenzialmente finalizzato ad assicurare livelli minimi di

tando le possibilità di scelta dei consumatori e ostacolando significativamente la promozione di più elevati livelli di mobilità sociale». Secondo l'Agcm, i titoli e i requisiti qualitativi previsti dalla legge per abilitarsi all'esercizio della professione, nonché i codici deontologici elaborati dai relativi ordini e collegi, sono già sufficienti ad assicurare clienti e pazienti circa il rispetto di standard minimi in termini di serietà e qualificazione professionale. Le esigenze di sufficiente disponibilità di servizi professionali nelle diverse zone del paese potrebbero soddisfarsi, secondo l'Authority, attraverso misure meno restrittive della concorrenza, come l'introduzione di un numero minimo (e non massimo) di professionisti per area.

I compiti degli ordini devono essere incentrati sulla tutela della correttezza nello svolgimento della prestazione professionale e sull'aggiornamento «non devono mai regolare i comportamenti economici dei professionisti. Anche nel settore dei servizi professionali, il prezzo dei servizi dovrebbe essere stabilito d'intesa tra le parti». In determinate circostanze, le esigenze di tutela dei consumatori possono giustificare la previsione, in via ecce-

zionale, di tariffe massime. Ma in questi casi le tariffe dovrebbero essere stabilite in modo più trasparente e immediatamente percepibile

***La commissione
Ue ha messo sotto
accusa le tariffe
massime forensi,
portando l'Italia
davanti la corte di
giustizia Ue***

per il consumatore, specialmente con riferimento agli atti standardizzati.

Altra proposta è l'apertura dell'accesso alla professione. La possibilità di prestare un servizio deve essere libera. L'iscrizione agli albi dovrebbe essere consentita direttamente dopo la frequenza a corsi scolastici e universitari: «l'imposizione dell'esame di Stato, preceduto o non dal tirocinio, va valutata a seconda delle circostanze».

Oltre al numero massimo di professionisti e all'abolizione di tariffe obbligatorie

fissate per le varie categorie professionali, infine, secondo l'Autorità, sarebbe opportuno liberalizzare le attività dei professionisti. «Si deve procedere a un riesame di tutte le riserve attualmente previste, per verificare la loro obiettiva giustificazione, secondo una puntuale analisi costi-benefici», in mancanza della quale dovranno essere eliminate del tutto o si dovrà ampliare il novero dei soggetti abilitati.

Tariffe forensi ostacolo per gli avvocati stranieri

Le tariffe massime forensi sono un ostacolo al libero accesso degli avvocati stranieri. La Commissione europea, con il provvedimento IP/08/1518 preso il 16 ottobre, adirà la Corte di giustizia europea contro l'Italia, per chiedere che vengano aboliti i regolamenti sulle tariffe forensi massime obbligatorie, che creerebbero, a detta della Commissione, una barriera d'ingresso ai professionisti originari di un altro Stato membro. La Commissione contesta la mancata applicazione del Trattato Ue (artt. 43 e 49, rispettivamente la libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi all'interno dell'Unione europea), perché l'Italia in questo modo non garantirebbe neanche l'accesso alla giustizia né tutelerebbe i destinatari dei servizi in modo proporzionato rispetto agli obiettivi di interesse generale che si pone tale normativa.

***Per l'Autorità per
la concorrenza e il
mercato il prezzo
dei servizi profes-
sionali deve essere
concordato tra le
parti***

reddito per gli operatori già esistenti, impedendo tuttavia lo sviluppo di più efficaci dinamiche concorrenziali, limi-